

- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 prevede un periodo transitorio per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui al regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione <sup>(6)</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione <sup>(7)</sup>. Ai fini della certezza del diritto dovrebbe pertanto essere chiarita la durata del periodo transitorio previsto per l'utilizzo di tali certificati.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 abroga il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione <sup>(8)</sup> a decorrere dal 21 aprile 2021. Tale regolamento stabilisce il modello armonizzato di certificato per i movimenti intraunionali di partite di animali e merci. Il suddetto regolamento garantisce inoltre la compatibilità del modello armonizzato di certificato con il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) e agevola il sistema di certificazione e notifica dei movimenti intraunionali di tali partite. Per consentire che nel sistema Traces possano ancora essere utilizzati i certificati rilasciati conformemente alla legislazione applicabile prima del 21 aprile 2021, è opportuno modificare la data di abrogazione di tale regolamento in considerazione della fine dei periodi transitori di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403, come modificati dal presente regolamento.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 prevede un periodo transitorio per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall'opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione <sup>(9)</sup>. Ai fini della certezza del diritto dovrebbe pertanto essere chiarita la durata del periodo transitorio previsto per l'utilizzo di tali certificati.
- (6) Per agevolare l'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti necessari al fine di garantire la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio durante il quale le partite possono essere accompagnate dall'opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1251/2008.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 prevede un periodo transitorio per l'ingresso nell'Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008 <sup>(10)</sup> e (UE) n. 206/2010 <sup>(11)</sup> della Commissione, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 <sup>(12)</sup> e (UE) 2018/659 <sup>(13)</sup> della Commissione, alle

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

<sup>(10)</sup> Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

<sup>(12)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

<sup>(13)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

